



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione Ambientale
VA@pec.mite.gov.it

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

Alla Regione Sicilia
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID: 6021] Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico composto da 8 aerogeneratori della potenza complessiva di 48 MW, comprensivo di un sistema di accumulo con batterie agli ioni di litio, da realizzarsi nei comuni di Mazara del Vallo (TP) e Marsala (TP) in località "Borgo Chitarra", e delle relative opere di connessione ubicate anche nei comuni di Salemi (TP), Castelvetro (TP), Santa Ninfa (TP) e Partanna (TP).

Proponente: Repower Renewable S.p.A.

Parere tecnico-istruttorio

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

✍

paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo";

VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare l'art. 25 rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" e il successivo DPCM del 14/02/2022 "Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati";

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07/08/2019);

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica (MiTE) ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

CONSIDERATO che con istanza acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 11247 del 6/04/2021 la Società proponente Repower Renewable Spa ha avanzato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto di un impianto eolico composto da 8 aerogeneratori della potenza complessiva di 48 MW, comprensivo di un sistema di accumulo con batterie agli ioni di litio, da realizzarsi nei comuni di Mazara del Vallo (TP) e Marsala (TP) in località "Borgo Chitarra", e delle relative opere di connessione ubicate anche nei comuni di Salemi (TP), Castelvetro (TP), Santa Ninfa (TP) e Partanna (TP);

CONSIDERATO che con nota prot. 46741 del 04/05/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 15049 del 05/05/2021, la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo dell'allora MiTE ha comunicato la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione e il responsabile del procedimento;



CONSIDERATO che con nota prot. n. 15305 del 06/05/2021 la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani, e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

CONSIDERATA la nota prot. N. 21141 del 07/05/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 15636 del 10/05/2021, con cui il Servizio Tutela, Dipartimento dei Beni culturali e identità siciliana della Regione Sicilia, Assessorato dei Beni Culturali e identità siciliana, con riferimento alla procedura in oggetto, chiedeva alla Soprintendenza BB.BB.AA di Trapani di fornire le proprie competenti valutazioni e osservazioni ai fini dell'espressione del parere VIA precisando quanto segue: *"Per una esatta lettura dell'inserimento dell'opera in argomento rispetto alla struttura del paesaggio, vorranno gli Uffici in indirizzo esprimere il proprio parere (...) valutando, altresì gli effetti cumulativi di più impianti eolici progettati singolarmente nel tempo e non coordinati tra loro, sia quelli rilevanti per numero, dimensione delle macchine ed estensione territoriale, sia quelli modesti, isolati o numerosi tanto da coinvolgere, per sommatoria, un vasto territorio, con rischi concreti di un disordine paesaggistico crescente"*;

VISTE le Osservazioni presentate dalla Società Libeccio Srl e pubblicate sul sito dell'allora MITE in data 27/07/2021 (MATTM-2021_0076477), nelle quali viene segnalato che *"vari aerogeneratori della proposta progettuale della Repower Renewable S.P.A. risultano essere stati ubicati in posizione tale da interferire in modo significativo con la producibilità dell'esistente Parco Eolico Vento Di Vino"*;

PRESO ATTO delle controdeduzioni alle suddette osservazioni, pubblicate sul sito del MiTE il 04/04/2022 (MiTE-2022-042135), nelle quali la Società Repower Renewable spa tra l'altro affermava *"che la valutazione di potenziali interferenze tecniche tra impianti eolici dovrà essere affrontata successivamente all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica"*;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 11185 del 02/08/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 26492 del 03/08/2021, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha ritenuto necessario, ai fini dell'espressione delle proprie valutazioni di competenza, avanzare una richiesta di integrazione della documentazione progettuale, evidenziando in particolare quanto segue:

"...

- l'intervento in argomento interessa una vasta area, pari a circa kmq 15, compresa tra il Torrente Iudeo e il Fosso Piraneo e a Sud della Fiumara Agezio, ove insistono numerosi Beni Storici/Isolati, tav. 8.6 del PP succitato, quali Baglio Iudeo Maggiore, Baglio Iencu, Baglio La Carcia, nn. 63, 65, 66_03 insieme con pozzi e abbeveratoi sparsi nell'area ed ulteriori Bagli ad Ovest (Baglio Manzo-Lazzara, n. 541_03) dell'impianto, tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- il suddetto impianto dista dall'insediamento preistorico di Roccazzo (Mazara del Vallo) e dall'insediamento preistorico di Mokarta (Salemi), ambedue Beni Demaniali, da 6,5 a 9 km ca.; l'aerogeneratore A04 risulta abbastanza vicino (m 700 ca) al sito n. 111 "Granozzi" della Carta Archeologica del PP suddetto, che va dal periodo greco-classico all'epoca romana-imperiale, tutelato ai sensi dell'art. 142, lettera m) del D.Lgs. 42/2004.

- il cavidotto che va, oltre la torre A08, verso la stazione SE Partanna 2, SSE Utente Repower,



prossima all'Abbeveratoio/Case S. Nicola - Bene Storico, n. 383_03, tav. 8.2 del PP succitato - interessa per due brevi tratti, anche se in strada (SP40), la fascia di rispetto di m 150 del Torrente Iudeo.

Le realtà fluviali summenzionate sono sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con riferimento all'art. 142, lettera c.

Si rappresenta, altresì, che le aree circostanti e l'area in argomento risultano già interessate da impianti eolici e fotovoltaici in progetto e/o realizzati, creando problematiche di affollamento; pertanto, occorre aggiornare alla condizione attuale le elaborazioni trasmesse con un layout a scala adeguata ove siano rappresentati tutti gli aerogeneratori esistenti e/o in progetto nonché gli impianti fotovoltaici nelle aree contermini al previsto impianto per potere valutare eventuali effetti cumulativi ai fini paesaggistici.

Si segnala anche la stretta prossimità delle torri eoliche CH05 e CH06 della Società VGE 03, progetto ID_VIP 6164, con A01 e A02 di questa Società Repower Renewable Spa, Mestre — Venezia”.

CONSIDERATO che con nota prot. DG_ABAP_SERV_V n. 27081 del 06/08/2021 la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha trasmesso alla DG per la “Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo” dell’allora MiTE e al proponente una richiesta di integrazioni documentali;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 146643 del 28/12/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 43884 del 29/12/2021, la DG per la “Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo” dell’allora MiTE ha inoltrato alla società Repower Renewable S.P.A. le richieste di integrazione della documentazione avanzate dalla Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS (CTVA) e dal Ministero della Cultura;

CONSIDERATO che con nota prot. 1443-05.VIA.G, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 11775 del 08/03/2022, la Società Repower Renewable spa trasmetteva la documentazione integrativa;

CONSIDERATO che con nota prot. DG_ABAP_SERV_V n. 14354 del 14/04/2022, la Direzione Generale Archeologia, belle Arti e paesaggio ha comunicato alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana l’avvenuta trasmissione, da parte della società proponente, della documentazione integrativa richiesta, chiedendo le valutazioni complessive in merito al progetto alla luce delle integrazioni presentate;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 49040 del 21/04/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 15162 del 22/04/2022, la DG Valutazioni Ambientali dell’allora MiTE, alla luce delle integrazioni pervenute, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione sul proprio sito della documentazione integrativa all’indirizzo <https://va.minambiente.it/IT/Oggetti/Documentazione/7848/11447> e l’avvio della nuova consultazione del pubblico;

VISTE le Osservazioni e prescrizioni presentate dal Libero Consorzio Comunale di Trapani pubblicate sul sito dell’allora MITE in data 27/07/2022 (MATTM-2022-0053838), con riferimento alle opere che interferiscono con la viabilità dello stesso Consorzio;

VISTE le Osservazioni pubblicate sul sito dell'allora MITE in data 15/12/2022 (MATTM-2022-0152127), presentate, fuori termine, dalla Edison Rinnovabili Spa quale proponente di un altro impianto eolico (ID 8053) ubicato in prossimità del Parco eolico oggetto di valutazione e con il quale in parte interferisce e le relative controdeduzioni del proponente, pubblicate su sito del MASE in data 19/01/2023;

CONSIDERATO che con nota prot. 13938 del 27/10/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 38945 del 28/10/2022, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha espresso le proprie valutazioni che si riportano di seguito:

«In riferimento alla nota di codesto Ministero della Cultura — SS PNRR del 23.09.2023, prot. n. 3763, relativa all'oggetto (Ns prot. n. 12428 del 29.09.2022);

VISTA la documentazione consultata nel sito del MITE con integrazioni, dalla quale si evince l'ubicazione dell'impianto in argomento costituito da 08 aerogeneratori della potenza totale di 48 MW; essi sono alti al mozzo m 125,00 con raggio del rotore di m 75,00, per un totale in altezza di m 200,00;

VISTO il D.M. 10.09.2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTO il PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12.2016 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo in data 20.02.2017 e del Comune di Marsala in data 14.02.2017; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06.2017 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo in data 29.06.2017 e all'Albo Pretorio del Comune di Marsala in data 27.06.2017;

VISTI gli artt. 10, 142 e 152 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;

VISTA la relazione archeologica di quest'Ufficio del 26.07.2021, che evidenzia: le opere indicate in oggetto non interessano aree archeologiche indicate nel PP dell'ambito 2-3 adottato. In considerazione delle grandi distensioni dell'area d'intervento pari a circa Km² 15, presente negli elaborati consultati, si segnala che l'aerogeneratore A04 risulta abbastanza vicino (m 700 ca) al sito n. 111 della Carta Archeologica del PP suddetto, che va dal periodo greco-classico all'epoca romana-imperiale e che il suddetto impianto dista dall'insediamento preistorico di Roccazzo (Mazara del Vallo) e dall'insediamento preistorico di Mokarta (Salemi), ambedue beni Demaniali di grande rilevanza culturale, a 6,5 e 9 km ca. ;

VISTA la comunicazione di questa Amministrazione del 02.08.2021, prot. n. 11185;

CONSIDERATO che dall'esame degli elaborati pervenuti le aree d'intervento risultano inserite in un articolato e compromesso paesaggio agrario comunque non gravato da vincoli paesaggistici, caratterizzato dalla presenza nel comprensorio di bacini idrografici;

ESAMINATI gli elaborati dell'effetto cumulo, che non contemplano però tutte le presenze di impianti eolici e fotovoltaici ubicati o da realizzarsi nelle aree circostanti, prossime e limitrofe: 1443-PD_A_int_MIBACT 01 O TAV r00 signed;

RILEVATO che il consistente Parco eolico esaminato si somma ad ulteriori impianti esistenti e in previsione, organizzati o da allocarsi nelle immediate/prossime vicinanze, determinando un effetto cumulo paesaggistico legato al concentrazione di turbine di notevole elevazione; infatti, il vasto comprensorio, con le varie Contrade ad Ovest del Torrente Judeo, tra cui la Contrada Ottoveggio, verrebbe ad essere totalmente impegnato da strutture riferibili a impianti di energia alternativa con problematiche importanti di assetto e risistemazione del territorio legate alla realizzazione degli stessi;

RILEVATO che l'intervento in argomento interessa una vasta area, pari a circa km² 15, compresa



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



tra il Torrente Iudeo e il Fosso Piraneo e a Sud della Fiumara Agezio, ove insistono numerosi Beni Storici/Isolati, tav. 8.6 del PP succitato, quali Baglio Iudeo Maggiore, Baglio Iencu, Baglio La Carcia, nn. 63, 65, 66_03 insieme con pozzi e abbeveratoi sparsi nell'area ed ulteriori Bagli ad Ovest (Baglio Manzo-Lazzara, n. 541_03) dell'impianto, tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; che l'aerogeneratore A04 risulta abbastanza vicino (m 700 ca) al sito n. 111 "Granozzi" della Carta Archeologica del PP suddetto, che va dal periodo greco-classico all'epoca romana-imperiale, tutelato ai sensi dell'art. 142, lettera m) del D.Lgs. 42/2004;

RILEVATA, altresì, la posizione geografica dove si dislocerebbe il corposo Parco eolico è costituito da una vasta distesa tra i fiumi Iudeo, Piraneo e Agezio, sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con riferimento all'art. 142, lettera c e alla vicinanza all'area di Livello di Tutela 2— Nda, Paesaggio Locale 6, art. 26 "Sciare", con conseguente eccessivo impatto visivo derivante dalla collocazione delle previste turbine, evidenziando che le torri dal n. 5 al n. 8 sono percepibili dalle aree delle "Sciare", ZSC (Zona Speciale di Conservazione);

quest'Ufficio manifesta le inevitabili perplessità per problematiche relative all'affollamento e la quasi sovrapposizione con altri impianti nei medesimi luoghi, come può notarsi dagli elaborati a disposizione, dai quali si desume la saturazione, dal punto di vista dell'impatto paesaggistico, determinato da siffatti impianti, dei territori contermini ai luoghi di intervento.

Per quanto sopra, questa Soprintendenza valuta negativamente il progetto, in quanto la complessiva realizzazione delle 8 turbine di progetto andrebbe a determinare un effetto cumulo paesaggistico di eccessivo impatto per la presenza di numerosi altri impianti che si inseriscono nel territorio senza soluzione di continuità, contribuendo allo stravolgimento dei caratteri del territorio agricolo, della leggibilità della connotazione agraria riferibile al paesaggio rurale tradizionale e della inesorabile contrazione di "spazi" territoriali liberi da impianti.»;

CONSIDERATO il Parere n. 369 del 20/12/2022 con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA – VAS ha espresso “*parere negativo circa la compatibilità ambientale, comprensiva di valutazione di livello I – screening di incidenza specifica del progetto dell'impianto eolico*” oggetto di valutazione;

CONSIDERATO che con nota prot. 144-05.VIA.N., acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 182 del 05/01/2023, la Repower Renewable S.p.A. trasmetteva ulteriore documentazione integrativa volontaria afferente le opere di rete di connessione alla RTN alla luce della documentazione trasmessa dalla Società Terna con riferimento all'ubicazione dello stallo assegnato e al progetto delle opere di rete previsti, e soggette ad autorizzazione, e nello specifico: «1. Progetto definitivo del Piano Tecnico delle Opere benestariato da Terna Spa e redatto da altro produttore definito “Capofila”, riguardante l'ampliamento della stazione elettrica RTN denominata “Partanna 2”, e l'adeguamento delle relative opere di rete per la connessione alla RTN consistente in:

- a) nuovo elettrodotto aereo a 220 kV in semplice terna “Partanna 2 – Partanna”;
 - b) raccordi aerei in entra-esce a 220 kV fra la eventuale SE RTN “Partanna3” e la esistente linea 220 kV in semplice terna “Fulgatore-Partanna”;
 - c) Raccordi aerei in entra-esce a 220 kV fra la SE RTN “Partanna 3” e il nuovo elettrodotto aereo a 220 kV in semplice terna “Partanna 2 - Partanna”;
2. Studio di impatto ambientale, redatto dalla società Repower Renewable Spa, relativo al progetto definitivo del Piano Tecnico delle Opere benestariato da Terna Spa redatto da altro soggetto definito “Capofila” .»;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che la documentazione integrativa volontaria trasmessa dal proponente e sopra richiamata è stata pubblicata sul sito del MASE in data 10/01/2023;

CONSIDERATO che il Progetto di ampliamento della stazione elettrica RTN denominata "Partanna 2", e l'adeguamento delle relative opere di rete per la connessione alla RTN, oggetto di integrazione volontaria da parte della Società Repower Renewable Spa, è stato presentato in valutazione dalla Società Edison Rinnovabili S.p.A. nell'ambito della procedura VIA ID 8053 con procedibilità comunicata da parte del MiTE con prot. n. 117447 del 27/09/2022 – acquisita da MIC con prot. SS-PNRR n. 3853 del 27/09/2022;

CONSIDERATO che alla luce dei contenuti delle integrazioni volontarie presentate dal proponente e sopra richiamate, non riferite al layout dell'impianto eolico proposto, e relative solo alle opere di adeguamento per la connessione alla RTN, questa Soprintendenza Speciale non ha ritenuto necessario richiedere una valutazione integrativa alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani che già si era espressa con parere negativo per il progetto dell'impianto eolico e relative opere di connessione sopra riportato (prot. 13938 del 27/10/2022);

VISTE le osservazioni presentate dalla Società VGE 03 Srl, pubblicate il 19/01/2023 sul sito del MASE (MiTE2022-0161023), relative alle interferenze prodotte da due aerogeneratori dell'impianto proposto dalla Società Repower Renewable Spa con alcuni aerogeneratori del "Parco Eolico Chelbi" proposto dalla stessa Società VGE 3 Srl;

VISTA la nota prot. n. 23176 del 17/02/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. n.2288 del 17/02/2023, con la quale, alla luce della documentazione integrativa volontaria relativa alle opere di connessione alla rete trasmessa dalla società proponente, la DG Valutazioni Ambientali del MASE ha richiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS (CTVA) un eventuale parere integrativo rispetto al parere emesso n. 369 del 20/12/2022;

VISTA la nota n. 1443-05.VIA.U, pubblicata sul sito del MASE in data 15/05/2023 (MASE-2023-35268) con la quale la Società Repower Renewable Spa ha presentato le proprie controdeduzioni al Parere n. 369 del 20/12/2023 espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dalla società *Repower Renewable Spa* e pubblicata sul portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un **impianto eolico** costituito da otto aerogeneratori con altezza del mozzo pari a 125 m e rotore di diametro pari a 150 m (tot. altezza 200 m), della potenza di 6,00 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 48 MW, da installare nel comune di *Mazara del Vallo (TP)* in località "Borgo Chitarra" e con opere di connessione ricadenti anche nel comune di *Marsala (TP)*. Gli aerogeneratori sono collegati tra di loro mediante un cavidotto in media tensione interrato (detto "cavidotto interno"). A partire dalla Torre A08 è prevista la posa di un cavidotto in media tensione interrato (detto "cavidotto esterno") per il collegamento dell'impianto eolico con la sottostazione di trasformazione e consegna 30/220 kV di progetto (SE di utenza) prevista in agro di Marsala (TP). La SE di utenza sarà realizzata all'interno

di un'area in condivisione con altri produttori e sarà collegata in antenna alla Stazione Elettrica (SE) della RTN di Partanna 2. Il cavidotto sia interno che esterno interessa prevalentemente strade e piste esistenti (SP 69 – SP 8 – SS 188 – SP 40), e solo per brevi tratti si sviluppa su terreni. Il progetto prevede circa 856 m di nuova viabilità e circa 5.735 m di viabilità da adeguare (sezione stradale e raggi di curvatura) oltre a una serie di adeguamenti temporanei alle strade esistenti necessari a consentire il passaggio dei mezzi eccezionali di trasporto delle strutture costituenti gli aerogeneratori.

Con riferimento alle opere di connessione alla RTN, il progetto proposto e oggetto di integrazione volontaria, prevede **l'adeguamento delle strutture della Rete di Trasmissione Nazionale RTN** e opere di potenziamento della RTN necessarie alla connessione del parco eolico Borgo Chitarra.

Nello specifico il progetto, presentato da Edison Rinnovabili S.P.A. riguarda:

- il potenziamento del tratto "Partanna 2–Partanna" tramite la costruzione di **nuovo elettrodotto** di RTN a 220 kV, di collegamento fra la SE "Partanna 2" e l'esistente SE RTN 220kV "Partanna" sita nell'omonimo comune, con sviluppo in un'unica palificazione a semplice Terna della RTN, il cui tracciato si svilupperà per circa 21 km in parallelo all'esistente linea Fulgatore-Partanna e ricadente nei comuni di *Marsala, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetro e Partanna* in provincia di Trapani. L'opera prevede la realizzazione di 61 sostegni a palificazione unica a singola terna da 220kV, costituiti da quattro piedi, con un conduttore di energia per ciascuna delle tre fasi elettriche e da una corda di guardia. Inoltre è previsto, all'altezza del sostegno 48, il raccordo aereo tra l'elettrodotto esistente e l'elettrodotto nuovo con l'eventuale "SE Partanna 3" (Stazione di smistamento) la cui realizzazione è stata proposta da un altro produttore;
- **l'ampliamento della Stazione di smistamento a 220 kV denominata "Partanna 2"** nel comune di Marsala in località Case S. Nicola (autorizzata con D.D.G. n. 183 del 26/03/2018) con un incremento di 5 stalli in alta tensione;
- **l'ampliamento dell'esistente SE RTN 220 kV "Partanna"** mediante la realizzazione di un nuovo montante linea a 220 kV; gli interventi si svilupperanno interamente all'interno della esistente SE RTN di proprietà TERNA, e consisteranno nel prolungamento del sistema a doppia sbarra a 220 kV esistente mediante realizzazione di due ulteriori passi sbarra;






Figura 1 - Sralcio Elaborato "Inquadramento Territoriale - corografia" (1443-PD.A_1.1_TAV_r00) – impianto e opere di connessione alla SE Partanna 2

f




Figura 2 - stralcio Elaborato - Adeguamento delle infrastrutture della RTN -corografia su carta IGM (1443-PD_A_01_02_01_TAV_r01)

VISTO E CONSIDERATO che l'impianto e tutte le opere di connessione, comprese le opere di adeguamento delle strutture della Rete di Trasmissione Nazionale RTN e le opere di potenziamento della RTN necessarie alla connessione del parco eolico Borgo Chitarra, ricadono nel territorio della provincia di Trapani all'interno dell'Ambito di Paesaggio 3 "Area delle colline del trapanese" (impianto, opere di connessione e opere di adeguamento e potenziamento della RTN) e dell'Ambito di Paesaggio 2 "Pianura costiera occidentale" (parte delle opere relative alla Rete di trasmissione Nazionale e potenziamento RTN), individuati dalle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (D.A. n. 6080 del 21/05/1999) e disciplinati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, adottato con D.A. 6683 del 29/12/2016 e rettificato con D.A. 2694 del 15/06/2017;

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, in coerenza con gli obiettivi di cui alla L.G. del Piano Paesaggistico Regionale, nell'art. 1 "Ruolo e obiettivi del Piano Paesaggistico" delle NTA, ai fini della tutela paesaggistica, ha definito per ogni ambito locale, denominato "Paesaggio Locale" (PL), prescrizioni e previsioni orientate, tra l'altro:

- all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico (...) compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia (...) delle aree agricole;

- al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati e all'individuazione delle misure necessarie ad assicurare uniformità nelle previsioni di pianificazione e di attuazione dettate dal piano regionale in relazione ai diversi ambiti che lo compongono;

CONSIDERATO che l'impianto, con le relative opere di connessione, ricade all'interno del "Paesaggio Locale 16 "Marcanzotta", individuato e disciplinato dal Piano Paesaggistico della provincia di Trapani Ambiti 2 e 3 (Area della Pianura costiera occidentale - Area delle colline del trapanese) e in particolare dall'art. 36 "Paesaggio Locale 16 - Marcanzotta" delle N.T.A. che lo descrive come "il paesaggio locale più esteso della provincia, dominato dal massiccio di Montagna Grande, che svetta fino a 751 metri slm.", caratterizzato dalla "complessa idrografia, dai borghi agrari e da una forte vocazione agricola dell'economia". Infatti, "l'intero paesaggio locale è variamente solcato da torrenti, fiumare, fiumi che disegnano un paesaggio prevalentemente pianeggiante" (...) La vocazione di tutto il territorio del paesaggio locale è assolutamente agricola, con colture prevalentemente estensive di cereali, uliveti, vigneti; tra le specialità, si segnala la coltura dei meloni. Di recente realizzazione e diffusione, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non limitati agli usi aziendali e domestici, stanno profondamente modificando i caratteri e la natura stessa del paesaggio agrario tradizionale. La vocazione agricola del territorio si caratterizza anche per elementi di spicco rientranti nel sistema abitativo/rurale (bagli, magazzini, case e aggregati rurali) isolati in estensioni considerevoli di campagna coltivata.";



Figura 5 – Panoramica dell'area d'intervento in direzione dell'area d'installazione della torre A03 - strada comunale interpoderale di accesso alle torri A02 – A03 e A04

Figura 3 - Stralcio Elaborato SIA - Quadro di riferimento Ambientale (PD.A.SIA03)

CONSIDERATO che le opere di adeguamento delle strutture della Rete di Trasmissione Nazionale RTN e di potenziamento della RTN interessano diversi "Paesaggi Locali" (PL) individuati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3 e in particolare:

- la SE Partanna 2 interessa il PL 16 "Marcanzotta"
- l'elettrodotto SE Partanna 2– SE Partanna interessa il PL 16 "Marcanzotta", il PL 15 "Mazaro", il PL 14 "Salemi", il PL 8 "Delia-Nivolelli", il PL 10 "Altopiano di Castelvetro", e il PL 13 "Belice";
- La SE di Partanna interessa il PL 13 "Belice";

CONSIDERATO che, sulla base di quanto descritto dal Piano Paesaggistico della provincia di Trapani Ambiti 2 e 3:

- il **PL 15 “Mazaro”**, (art. 35 NTA), che l’elettrodotto attraversa per circa 10 Km, è caratterizzato dal Fiume Mazaro alimentato dal fiume Iudeo e dal torrente Buccari. Questi tre elementi fluviali sono gli unici segni di caratterizzazione di un paesaggio altrimenti pressoché indifferenziato, prevalentemente pianeggiante, morfologicamente animato solo dai timponi, che non superano quasi mai i 200 m s.l.m., tra i quali si distingue, per la presenza di un crinale primario, il cosiddetto monte Porticato. L’agricoltura si esplica con coltivazioni prevalenti a vigneto, seminativi e incolti che compongono il mosaico colturale; di recente realizzazione e diffusione, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non limitati agli usi aziendali e domestici, stanno profondamente modificando i caratteri e la natura stessa del paesaggio agrario tradizionale. Il paesaggio locale è poco o nulla insediato; l’unico nucleo urbano, localizzato sul confine meridionale, è quello di Borgata Costiera, in territorio mazarese, che prende il nome dal declivio su cui si erge; il nucleo, attualmente espansione della città di Mazara, anche se da questa separato, si è sviluppato attorno al baglio della Sulana, oggi ormai diroccato e abbandonato. Pochi anche i beni isolati, mentre si segnalano diverse aree d’interesse archeologico
- il **PL 14 “Salemi”**, (art. 34 NTA), che l’elettrodotto attraversa per soli circa 500m., è caratterizzato dal concentrarsi di altimetrie tormentate; questo paesaggio locale è intercluso dai monti Polizzo, Baronina, Settesoldi, S. Agostino, del Coco, Cresta di Gallo, monte Posillesi. In posizione quasi centrale il monte Rose e il centro storico urbano di Salemi. La coltura prevalente nel paesaggio locale è quella del vigneto, con presenza di uliveti nelle aree più prossime al centro urbano; diverse architetture qualificanti connotano con insediamento sparso il territorio;
- il **PL 8 “Delia-Nivolelli”** (art. 28 NTA) che l’elettrodotto attraversa per circa 3800 m, è connotato dal bacino del fiume Delia, che nasce in prossimità di monte San Giuseppe, con un paesaggio in parte collinare nell’area settentrionale del bacino e pianeggiante nell’area di Mazara del Vallo. Di rilievo paesaggistico è l’invaso artificiale del Lago della Trinità. Il paesaggio agrario è omogeneo e caratterizza tutta l’area con estese coltivazioni a vigneto e seminativo. L’insediamento è caratterizzato prevalentemente da case sparse a carattere rurale, isolate o a formare allineamenti. Il patrimonio storico è costituito da ville, bagli e casali rurali, magazzini e abbeveratoi. Sono presenti piccole aree d’interesse archeologico (in contrada San Nicola, Sant’Agata, Paternò, Timpa Russa, Dubesi, ecc.) che testimoniano la presenza umana sin dall’età preistorica;
- il **PL 10 “Altopiano di Castelvetro”** (art. 30 NTA), che l’elettrodotto attraversa per circa 2000 m., è caratterizzato dalla campagna, intensamente coltivata, nella quale domina la coltura più diffusa e più rappresentativa dell’olivo da mensa specializzato (DOP Nocellara del Belice) e da olio (Valle del Belice) e, in misura minore, dei vigneti. E’ un paesaggio agrario di grande valore percettivo e ambientale. Il paesaggio agrario è inoltre reso prezioso da numerose e importanti architetture rurali tipiche della società agro-pastorale del trapanese: ville signorili, concentrate soprattutto in prossimità dei due centri abitati, chiese e cappelle, case e aggregati rurali, bagli, mulini, magazzini, cantine e oleifici;
- il **PL 13 “Belice”** (art. 33 NTA), dove è ubicata la SE Partanna e nel quale passa l’elettrodotto nuovo più le reti di connessione con una interferenza complessivamente circa di 3000 m (per circa 1000 m il nuovo elettrodotto e circa 2000 m. altre connessioni), è caratterizzato dall’alta valle del fiume Belice e la parte iniziale del bacino del Modione. La valle e il fiume costituiscono



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



uno degli scenari più espressivi della natura e della storia della Sicilia. Le coltivazioni di vigneti e oliveti, interrotte da minori estensioni di seminativo e incolto, interessano l'intero paesaggio locale. Il paesaggio è inoltre caratterizzato dalla presenza di numerose zone d'interesse archeologico;

CONSIDERATO che, come disciplinato dall'art. 20 (articolazione delle Norme) TITOLO III – (Norme per paesaggi locali) delle N.T.A. del Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, per ogni Paesaggio locale, sulla base degli scenari strategici che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche sono state perimetrate le aree sensibili alle opere e agli interventi di trasformazione del territorio per le quali sono stati individuati tre diversi livelli di tutela;

CONSIDERATO che al fine di *“valutare il rapporto tra l'impianto eolico e la preesistenza dei luoghi”* le Linee Guida di cui al DM 10/09/2010 stabiliscono, tra l'altro, che si deve *“prevedere un'analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue componenti, naturali ed antropiche, così come anche un'analisi dell'evoluzione storica del territorio”*, nonché effettuare un'analisi dell'interferenza visiva anche attraverso *“la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici”* presenti nell'area vasta, determinata dall'ambito distanziale pari a non meno di 50 volte l'altezza totale degli aerogeneratori proposti, pari in questo caso a 10 Km, considerata l'altezza complessiva degli aerogeneratori di 200 m.;

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico calcolata nel *buffer* distanziale di 10 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, è caratterizzata dalla presenza di un importante patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs 42/04 e nello specifico:

1. BENI PAESAGGISTICI: aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1), c), q), m)

1.1) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera c): *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”*:

- **Torrente Iudeo**, interferenza diretta con il cavidotto, interrato su viabilità esistente, in due punti (innesto tra la strada comunale "Calamita" e la strada provinciale SP40 - innesto tra la strada provinciale SP 40 e la SP8, incrocio con la SS118).
- **Fosso Piraneo**
- **Fiumara Agezio**

1.2) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g): *“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”*:

- **diffuse piccole porzioni di territori coperti da boschi**, distanza minima dall'impianto 800 m;

1.3) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m): *“Zone di interesse archeologico”*:

- **Sito Granozzi del periodo da greco-classico a romano imperiale** distante a circa 700 m dall'Aerogeneratore A04;
- **Baglio Perronello** (Mazara del Vallo)
- **C.da Masciuleo** (Marsala)



- Villa Rustica in C.Da Mirbaile (Mazara del Vallo)
- Casale nuovo (Mazara del Vallo)
- Area in c.da Biddusa (Marsala)
- Area in c.da Giummarella (Salemi)
- Area in c.da Rampingalotto/Timpone d'oro (Salemi)

2. BENI PAESAGGISTICI: aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 134, lett.c, gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156

- Sciare di Marsala
- Colture agricole tradizionali di pregio
- Montagnola di Borronia
- Paesaggio dei rilievi
- Paesaggio degli oliveti e seminaturali
- Uliveti di Monte Porticato
- Vincolo di Salemi

3. BENI CULTURALI: Beni tutelati ai sensi della parte II del Dlg. 42/2004, articoli 10 e 45:

- insediamento preistorico di Roccazzo (Mazara del Vallo) distante circa 6,5 Km dall'impianto – bene demaniale di grande rilevanza culturale;
- insediamento preistorico di Mokarta (Salemi) distante circa 9 Km dall'impianto – bene demaniale di grande rilevanza culturale



Figura 4 - Stralcio elaborato "PTPR - Beni Paesaggistici" (1443-PD_A_01_02_b_TAV_r00)



CONSIDERATO E VALUTATO che l'area vasta interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico è caratterizzata dalla **presenza diffusa di componenti del paesaggio identitario** individuato e tutelato dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, tra cui in particolare:

- l'intera area vasta è caratterizzata prevalentemente dal **"paesaggio agrario del vigneto"**, (disciplinato dall'art.14 delle NTA)
- nell'area vasta interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico sono presenti numerosi **beni isolati identitari del sistema antropico**, classificati come architettura produttiva (disciplinati dall'art. 17 delle NTA), tra i quali il Baglio Iudeo Maggiore, il Baglio Iencu, il Baglio La Carcia e Baglio Manzo - Lazzara, Baglio Chitarra, Baglio Catalano, con pozzi e abbeveratoi; in particolare un abbeveratoio è nelle immediate vicinanze della SE Partanna 2;
- in prossimità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e della Stazione di trasformazione (SU) sono presenti **regie trazzere** appartenenti alla viabilità storica la cui tutela è disciplinata dall'art. 18 delle NTA; **interferenza diretta** delle opere di viabilità per la realizzazione dell'aerogeneratore A01 con la regia Trazzera Trapani-Mazzara del Vallo;
- l'impianto eolico proposto dista circa 8000 m dal **punto panoramico** del Castello di Mokarta;
- in prossimità delle basi di alcuni aerogeneratori sono presenti **"pozzi e pozzi termali"** qualificati come singolarità geomorfologiche.



Figura 5 - Stralcio elaborato "PTPR - Componenti del Paesaggio" (1443-PD_A_01_02_C_TAV_r00)

CONSIDERATO che, come dichiarato dal proponente sulla Relazione Paesaggistica, parte dell'impianto eolico ricade in un'area destinata a parco archeologico dal PRG di Mazara del Vallo (Piano Regolatore Generale Comunale di Mazara del Vallo, approvato con D.DIR. n.177 del 14/02/2003), e in particolare "Gli aerogeneratori A02 – A05 – A06 e A07 ricadono all'interno di un parco archeologico così come il cavo interno interrato MT di connessione tra le torri. Gli aerogeneratori A03 e A04 sono in prossimità di un'area di attenzione archeologica ai sensi dell'art.142 D.Lgs 42/2004";

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area interessata dalle opere di adeguamento delle strutture della Rete di Trasmissione Nazionale RTN e di potenziamento della RTN (buffer di 1 Km) è caratterizzata dalla presenza di un diffuso patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs 42/04 e nello specifico:

1. BENI PAESAGGISTICI: aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1), c), g), m)

1.1) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera c): *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*":

- **Torrente Iudeo**, interferenza aerea dell'elettrodotto tra i sostegni 49N e 50N;
- **Torrente Bucari**, interferenza aerea dell'elettrodotto tra i sostegni 44N e 45N;
- **Fosso Campana**, interferenza aerea dell'elettrodotto tra i sostegni 36N e 37N;
- **Torrente Mendola**, interferenza aerea dell'elettrodotto tra i sostegni 25N e 26N;
- **Fosso Besi**, interferenza aerea dell'elettrodotto tra i sostegni 18N e 20N;
- **Canale Torretta**, interferenza aerea dell'elettrodotto tra i sostegni 15N e 16N;
- **Fiume Mopione Selino**, interferenza aerea dell'elettrodotto tra i sostegni 7N e 8N e interferenza diretta del sostegno 60bis;

1.2) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g): *"I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"*:

- **diffuse piccole porzioni di territori coperti da boschi**; in particolare distanza dalla SE di Partanna2, circa 680 m.; immediate vicinanze all'elettrodotto aereo in corrispondenza del sostegno n. 36N; interferenza diretta aerea con l'elettrodotto tra i sostegni 16N e 17N;

1.3) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m): *"Zone di interesse archeologico"*:

- **C.da Giummarella**, età greca ellenistica e età romana a circa 330 m dall'elettrodotto, sostegno 47N;
- **C.da Rampingalotto – Timpone d'Oro (Grande)**, interferenza diretta con elettrodotto e sostegno 40N;
- **C.da Vanidotti – Timpone del Gesso**, età del bronzo, elettrodotto;
- **C.da Porticato**, età bronzo tardo, elettrodotto;
- **C.da Fontana Bianca**, età greca e romana, elettrodotto;
- **Monte Porticato**, età bronzo tardo, elettrodotto;



- **C.da Porticato sottomonte**, età greca e romana, elettrodotto, a circa 60 m dal sostegno 32N;
- **Magaggiari – Torre Biggini**, età imperiale e medievale, elettrodotto
- **Magaggiari – Torre Biggini**, necropoli età bronzo antico, elettrodotto, distanza di circa 380 m. dalla SE di Partanna;

2. BENI PAESAGGISTICI: aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 134, lett.c , gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156:

- **Uliveti del crinale di monte Porticato**, interferenza diretta dell'elettrodotto tra i sostegni 32N e 35N per circa 870 m. e interferenza diretta dei sostegni n. 33N e 34N;
- **Uliveti**, interferenza diretta dell'elettrodotto tra i sostegni n. 4N e 6N per circa 500 m. e interferenza diretta del sostegno n. 5N;
- **Uliveto di Castelvetrano**, a circa 150 m dalla SE Partanna e a circa 440 m. dall'elettrodotto;




Figura 16 Stralcio Carta beni paesaggistici inq. A (SIA.PTO.17A.1)




Figura 17 Stralcio Carta beni paesaggistici inq. B (SIA.PTO.17A.2)

CONSIDERATO che l'area interessata dalle opere di adeguamento delle strutture della Rete di Trasmissione Nazionale RTN e di potenziamento della RTN è caratterizzata dalla **presenza diffusa di componenti del paesaggio identitario** individuato e tutelato dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, tra cui in particolare: sorgenti, i **paesaggi agrari del vigneto e dell'uliveto**, **patrimonio storico-rurale isolato** (abbeveratoi, bagli, case rurali, pozzi, case cantoniere), **regie trazzere** nelle immediate vicinanze del sostegno n. 50N e 6N e della SE Partanna 2 e interferenza aerea dell'elettrodotto e la **ferrovia storica** nelle immediate vicinanze del sostegno n. 6N e interferenza aerea dell'elettrodotto;

CONSIDERATO che, con riferimento ai contesti di Paesaggio Locale e ai relativi regimi normativi individuati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, con riferimento al progetto dell'impianto eolico e alle relative opere di connessione si rileva una interferenza diretta del cavidotto con il contesto **16b. "Paesaggi fluviali, aree di interesse archeologico comprese"** con livello di tutela 1;

CONSIDERATO che, con riferimento ai contesti di Paesaggio Locale e ai relativi regimi normativi individuati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, con riferimento alle opere di adeguamento delle strutture della Rete di Trasmissione Nazionale RTN e di potenziamento della RTN si rilevano le seguenti interferenza dirette:

- campata aerea 50N-49N con il contesto **16b e 15a "Paesaggi fluviali, aree di interesse archeologico comprese"** con livello di tutela 1;
- campate aeree 45N-44N e 37N-N36 e 26N-25N con il contesto **15a "Paesaggi fluviali, aree di interesse archeologico comprese"**, con livello di tutela 1;



- campate aerea 41N-40N con il contesto **15b “Aree di interesse archeologico”**, con livello di tutela 1;
- campate aerea 35N-32N, sostegno 33N e sostegno 33N con il contesto **15d “Paesaggio agrario tradizionale delle colture a vigneti e del mosaico colturale, crinale di monte Porticato, aree di interesse archeologico comprese”**, con livello di tutela 2;
- campata aerea 26N-25N con il contesto **14b e 8b “Paesaggi fluviali, aree di interesse archeologico comprese”**, con livello di tutela 1;
- campata aerea 18N-17N con il contesto **8c “Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.lgs. 227/01)”** con livello di tutela 1;
- campata 7N-8N con i contesti **10e e 13g “Paesaggio fluviale del Modione ed impluvi minori, aree boscate e vegetazione assimilata comprese”** con livello di tutela 3;
- raccordo tra elettrodotto esistente e di progetto, **sostegno 60bis**, con il contesto **10e “Paesaggio fluviale del Modione ed impluvi minori, aree boscate e vegetazione assimilata comprese”** con livello di tutela 3;
- campate aeree 6N-4N e **sostegno 5N** con il contesto **13d “Paesaggio agrario tradizionale e delle colture di pregio degli uliveti e dei vigneti”** con livello di tutela 2;

CONSIDERATO E VALUTATO che ai sensi delle NTA del Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3 *“non è consentito realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti”* nei seguenti “contesti di paesaggio” individuati ai sensi dell’art. 134 del Dlgs. 42/04:

- 10e “Paesaggio fluviale del Modione ed impluvi minori, aree boscate e vegetazione assimilata comprese” con livello di tutela 3 (art. 30 NTA), all’interno del quale è prevista la realizzazione del **sostegno 60bis**;
- 13d *“Paesaggio agrario tradizionale e delle colture di pregio degli uliveti e dei vigneti”* con livello di tutela 2 (art. 33 NTA), all’interno del quale è prevista la realizzazione del **sostegno 5N**;
- 15d *“Paesaggio agrario tradizionale delle colture a vigneti e del mosaico colturale, crinale di monte Porticato, aree di interesse archeologico comprese”*, con livello di tutela 2 (art. 35 NTA) all’interno del quale è prevista la realizzazione dei **sostegni 33N e 34N**;

CONSIDERATO e VALUTATO che, come si evince anche dall’elaborato *“Ubicazione degli impianti eolici e fotovoltaici esistenti, autorizzati o in iter autorizzativo”* (int.MIBACT.01.0), che analizza il conteso di area vasta di 10 Km, l’impianto eolico proposto è ubicato in un’area interessata dalla presenza di altri impianti eolici e da altre proposte di progetti di parchi eolici autorizzati e/o in fase di valutazione, delle quali il proponente ha rilevato solo le proposte con iter avviato in data antecedente a quella del progetto in oggetto;



CONSIDERATO E VALUTATO che nell'area direttamente interessata dall'impianto proposto si è riscontrato un importante affollamento di impianti in fase di valutazione a livello statale, in alcuni casi con la sovrapposizione di aerogeneratori o la loro ubicazione nelle immediate vicinanze, riferiti a differenti proponenti e in particolare:

- Enel Green Power Solar Energy S.r.l - "Trapani 3" - ID 5752 – sovrapposizione
- VGE03 srl, - Parco Eolico Chelbi - ID 6164 - sovrapposizione
- Enel Green Power Solar Energy S.r.l - "Trapani 2" - ID 5754
- ITW Mazara S.r.l.- ID 5720
- Messinello Wind S.r.l. - C.da Messinello - ID 5749
- Edison Rinnovabile - Mazara-Calamita - ID 8053
- GRV Wind Sicilia 2 – Marsala - ID 7758
- Geremo S.r.l. – Mazara del Vallo - ID 9718
- Wind Guarine Fardella Srl. – Guarine Fardelle – Trapani – ID 8232;




Figura 6 – Stralcio Elaborato "Ubicazione degli impianti eolici e fotovoltaici esistenti, autorizzati o in iter autorizzativo" (int.MIBACT.01.0)

CONSIDERATO che nel Parere n. 369 del 20/02/2022 espresso dalla Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, con riferimento all'effetto cumulo dell'impianto proposto con gli impianti esistenti e all'impatto sul paesaggio agrario è stato evidenziato che nell'area interessata dall'intervento si registra *"la presenza di oltre 100 aerogeneratori già presenti"* (punto "IV.V.VI) Paesaggio");

CONSIDERATO che la rimodulazione del layout proposta dal proponente nelle controdeduzioni al suddetto Parere n. 369/2022 espresso dalla CTVA (MASE-2023-35268 del 15/05/2023), che prevede l'eliminazione degli Aerogeneratori A01 e A02 al fine di evitare la sovrapposizione con gli aerogeneratori dell'impianto proposto dalla VGE03 srl, non modifica l'impatto cumulativo che gli impianti eolici esistenti e in valutazione generano complessivamente sulla percezione del paesaggio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36 **"Paesaggio Locale 16 - Marcanzotta"** delle NTA del Piano Paesaggistico di Trapani Ambiti 2 e 3 tra gli **obiettivi di qualità paesaggistica** previsti per il Paesaggio Locale 16 "Marcanzotta", all'interno del quale insiste l'impianto eolico proposto, si fa riferimento in particolare alla:

- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d'interesse archeologico;

CONSIDERATO che per il Paesaggio Locale 16 "Marcanzotta" interessato da tutte le opere previste dal progetto proposto, il Piano Paesaggistico di Trapani Ambiti 2 e 3, tra gli indirizzi (art. 36 NTA), prevede:

- con riferimento al **"paesaggio agrario"**, il mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio e la valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti);
- con riferimento ai **"punti panoramici, viabilità storica e panoramica"**, la tutela dei punti panoramici e dei percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio e la necessità di evitare le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni;

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, nelle Norme Tecniche di Attuazione al Titolo V **"Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio"**, art. 45 "Definizioni", ha definito tra gli *"interventi di rilevante trasformazione del paesaggio"* anche *"gli impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici"* prevedendo, in particolare, le seguenti prescrizioni per gli impianti energetici:

- *"nei territori, non soggetti a tutela ai sensi dell'art.134 del d.lgs.42/04, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti nell'elenco dei beni isolati di cui al presente Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti percettivi e visuali."*

- *“La realizzazione di impianti eolici non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Trapani, dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l'integrità degli scenari delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.”;*

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'analisi percettiva dell'impianto eolico proposto, è emerso che l'intervento si colloca in un “paesaggio ampio e dalle grandi visuali”, con la presenza di altri aerogeneratori e che l'impianto di progetto, come meglio evidenziato dalla “mappa dell'intervisibilità”, risulta teoricamente visibile da molti areali sensibili appartenenti al patrimonio culturale e caratterizzanti il paesaggio identitario locale;




Figura 7 - SIA - Quadro di riferimento Ambientale - PD.A.SIA03

x

CONSIDERATO E VALUTATO che in riferimento agli aspetti percettivi il proponente, sebbene l'impianto sia visibile da molti areali e/o punti sensibili, ha individuato solo alcuni luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio nell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e in particolare i belvedere dei centri storici, il sistema dei castelli e dei teatri, la strada Statale 188, alcuni beni culturali di rilievo archeologico e parte del patrimonio rurale diffuso (beni isolati), senza considerare le aree tutelate ai sensi del Dlgs. 42/04, art. 134, c.1 lett. c, dal piano paesaggistico provinciale di Trapani Ambiti 2 e 3 vigente (Sciare di Marsala, Colture agricole tradizionali di pregio, Paesaggio dei rilievi, Paesaggio degli oliveti e seminaturali, Uliveti di Monte Porticato, Vincolo di Salemi) dalle quali, sulla base della mappa dell'intervisibilità, l'impianto proposto si immagina possa essere visibile;

CONSIDERATO E VALUTATO che in riferimento agli aspetti percettivi, come evidenziato nella "Relazione Paesaggistica" (PD.A 9.2.0), nell'elaborato "Fotoinserimenti da beni culturali e beni demaniali" (INT.MIBACT.020) e nel "SIA - Quadro di riferimento ambientale" (PD.A.SIA03_r01), si rileva una forte incidenza degli aerogeneratori di progetto nella lettura delle matrici paesaggistiche di riferimento, caratterizzate prevalentemente dalla coltura a vite, dal patrimonio storico-costruito rurale e dai siti di interesse archeologico; l'impianto infatti risulta visibile in maniera importante, sebbene in diversa misura, da molti dei punti di osservazione sensibili tra quelli individuati dal proponente, e in modo particolare:

- dalla Strada Statale 188 con carattere di panoramicità
- da Borgo Chitarra
- dalla Strada comunale Iudeo Carcitulo
- dal Baglio La Carcia
- dal Baglio Iudeo Maggiore
- dal Baglio Iencu
- dal Baglio Perronello (area archeologica di età romana)
- dalla Montagnola della Borrania (area archeologica medievale) – area tutelata da Dlgs 42/04 art. 134, c.1 lett.c
- Collina di Mokarta (Insediamento preistorico)
- da Contrada Roccazzo (Insediamento neolitico)





Panoramica da SS188 - STATO DEI LUOGHI



Panoramica da SS188 - FOTOMONTAGGIO

Figura 8 - Stralcio Elaborato Relazione Paesaggistica – stato di fatto e stato di progetto-dalla SS188



BORGO CHITARRA

Panoramica da Borgo Chitarra - STATO DEI LUOGHI



Panoramica da Borgo Chitarra - FOTOMONTAGGIO

Figura 9 - Stralcio Elaborato Relazione Paesaggistica – stato di fatto e stato di progetto da Borgo Chitarra


h



Figura 10 - Stralcio Elaborato SIA - Quadro di riferimento Ambientale - Stato do fatto e stato di progetto strada comunale "Iudeo Carcitrillo"

VISTO E CONSIDERATO che nelle valutazioni argomentate dal proponente, circa l'interferenza percettiva generata dall'impianto eolico nel contesto paesaggistico in esame, si asserisce per diversi punti di osservazione (Collina di Mokarta, SS188, Montagna della Borronia, Strada comunale Iudeo Carcitrillo) che la percezione dell'impianto di progetto, *"per la presenza di ulteriori impianti eolici", "non altera lo skyline preesistente"*, fugando di fatto gli obiettivi fissati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3 per il Paesaggio Locale 16 di Marcanzotta, e in particolare l'obiettivo della *"conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario"*;


CONSIDERATO E VALUTATO che, con riferimento agli aspetti percettivi e ai punti sensibili utilizzati dal proponente per la valutazione dell'impatto percettivo dell'impianto, l'impatto visivo degli aerogeneratori di progetto sulle matrici paesaggistiche del sito, dai fotoinserti prodotti dal proponente, risulta molto più rilevante se valutato con la presenza degli aerogeneratori previsti dai progetti in fase di valutazione e/o autorizzazione al punto di generare un "effetto di eccessivo affollamento", contrariamente a quanto affermato da proponente nelle valutazioni fatte sul SIA – e sul Quadro di riferimento ambientale;



3) Panoramica in prossimità di Baglio Perronello - Area Archeologica di Età Romana




3) Panoramica in prossimità di Baglio Perronello - Area Archeologica di Età Romana



3) Panoramica in prossimità di Baglio Perronello - Area Archeologica di Età Romana

*Figura 11 - Sequenza FOTO: stato di fatto – stato di progetto – stato di progetto con altri progetti in valutazione da Baglio Perronello
- Stralcio Elaborato INT.MIBACT.02.0*



4) Panoramica in prossimità del Baglio La Carcia



4) Panoramica in prossimità del Baglio La Carcia



4) Panoramica in prossimità del Baglio La Carcia

Figura 12 - Sequenza FOTO: stato di fatto – stato di progetto – stato di progetto con altri progetti in valutazione da Baglio la Carcia - Stralcio Elaborato INT.MIBACT.02.0

CONSIDERATI E VALUTATI gli importanti impatti cumulativi che si andrebbero a generare nel paesaggio agrario con la realizzazione dell’impianto eolico proposto, visti gli impianti eolici già esistenti, i progetti in valutazione regionale e gli altri progetti eolici per i quali è in corso il procedimento di VIA di competenza statale, identificati con ID 5752 – ID 5754 – ID 5720 – ID 9718 – ID 7558 – ID 6164 – ID 5749 – ID 8053 - ID 8232;

VALUTATO che l’impianto eolico, relativamente agli aspetti percettivi, interagisce negativamente con lo skyline del paesaggio agrario, già parzialmente compromesso dagli impianti esistenti (circa 100 aerogeneratori), in quanto visibile anche dalle aree tutelate dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, ai sensi dell’art. 134 c.1 lett. c del Dlgs 42/04 e in particolare dalle “Sciare di Marsala” da cui risultano visibili gli aerogeneratori 5 e 8;

CONSIDERATO E VALUTATO che con riferimento agli aspetti paesaggistici è emerso che:



- l'impianto eolico proposto rientra tra gli "interventi di rilevante trasformazione del paesaggio" disciplinati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3;
- l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico di cui in oggetto è caratterizzata prevalentemente dal paesaggio agrario del vigneto che si sviluppa in una vasta area pianeggiante con la presenza di importanti corsi d'acqua e di numerose zone di interesse archeologico tutelate dal D.lgs 42/04 e di numerosi beni storici isolati (in particolare bagli) e da regie trazzere appartenenti alla viabilità storica tutelati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3;
- l'impianto eolico proposto è visibile da molti punti sensibili (patrimonio culturale, beni isolati appartenenti al patrimonio rurale e luoghi di fruizione) e da alcune aree tutelate ai sensi dell'art. 134, lett.c del Dlgs. 42/04 e in particolare dalle "Sciare di Marsala";
- l'impianto eolico di progetto si aggiunge a molti altri impianti esistenti e in fase di valutazione e/o autorizzazione, alcuni dei quali previsti nelle immediate vicinanze, con una elevata concentrazione di turbine anche di notevole elevazione come quelle proposte nel progetto in valutazione;
- alcuni sostegni dell'elettrodotto aereo proposto per l'adeguamento e il potenziamento della RTN ricadono in contesti di paesaggio tutelati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, con livello di tutela 2 e 3 e prescrizioni che non consentono la realizzazione di tralicci;

CONSIDERATA la valutazione negativa espressa dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Trapani con nota prot. 13938 del 27/10/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 38945 del 28/10/2022, integralmente sopra riportata, nella quale viene evidenziato che la realizzazione dell'impianto eolico proposto determinerebbe *"un effetto cumulo paesaggistico di eccessivo impatto per la presenza di numerosi altri impianti che si inseriscono nel territorio senza soluzione di continuità, contribuendo allo stravolgimento dei caratteri del territorio agricolo, della leggibilità della connotazione agraria riferibile al paesaggio rurale tradizionale e della inesorabile contrazione di "spazi" territoriali liberi da impianti."*;

CONSIDERATO il Parere negativo n. 369 del 20/02/2022 espresso dalla Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS;

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3 e delle prescrizioni dettate per i contesti paesaggistici tutelati (regimi normativi), bensì solo di obiettivi energetici e climatici;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

VISTO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro



dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali;

CONSIDERATO che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla Convenzione europea del paesaggio;*

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO l'art. 132 del suddetto Codice che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9;

RITENUTO che, l'applicazione dei principi su richiamati è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare a quanto richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggia, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana. (...)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

23. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro";

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione, come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...)

"Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni";

A conclusione dell'istruttoria inerente al procedimento in oggetto, condivisa la valutazione della Soprintendenza BB.CC.AA. della provincia di Trapani, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Repower Renewable Spa e pubblicata sul sito del M.A.S.E. nel corso del procedimento,

questa Soprintendenza speciale per il PNRR,

per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società proponente Repower Renewable Spa per il progetto di un impianto eolico composto da 8 aerogeneratori della potenza complessiva di 48 MW, comprensivo di un sistema di accumulo con batterie agli ioni di litio, da realizzarsi nei comuni di Mazara del Vallo (TP) e Marsala (TP) in località "Borgo Chitarra", e delle relative opere di connessione ubicate anche nei comuni di Salemi (TP), Castelvetrano (TP), Santa Ninfa (TP) e Partanna (TP).

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP


arch. Isabella Fera

(tel: 0667234548 /email: isabella.fera@cultura.gov.it)




IL Dirigente del Servizio V DG ABAP

Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it